SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1960

(*32ª seduta in sede deliberante*)

Presidenza del Presidente BARACCO,
indi del Vice Presidente SCHIAVONE

INDICE

Disegno di legge:

« Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (622-*Urgenza*)
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE (BARACCO) . . . . . *Pag.* 380, 384
PRESIDENTE (SCHIAVONE) 391
ANGELILLI 390
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 382, 384, 388, 389, 390, 391
BUSONI 381, 383, 387, 388, 389
CERABONA 389
DONATI 388, 389
GIRAUDO 383
LAMI STARNUTI 390
PICARDI, *relatore* 380, 381, 382, 389, 391
SANSONE . . . 381, 382, 383, 388, 389, 390, 391
SCHIAVONE 383, 389
ZAMPIERI 381

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Nicola Angelini, Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Chiola, Donati, Giraudo, Lami Starnuti, Marazzita, Molinari, Giuliana Nenni, Picardi, Sansone, Schiavone e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Lepore e Zotta sono sostituiti rispettivamente dai senatori Samek Lodovici e Magliano.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amatucci e per l'interno Bisori.

P I C A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (622-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Come i colleghi ricorderanno, in una precedente seduta venne approvato il primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge ora al nostro esame. La discussione del secondo comma venne sospesa perchè si fece presente che occorreva accertare se il richiamo di questo comma agli articoli 21, 32 e 27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, fosse superato dalle disposizioni del disegno di legge sulla finanza locale allora in discussione dinanzi all'Assemblea del Senato.

Per semplificare la discussione, do pertanto lettura degli articoli 2, 3 e 4 del testo del suddetto disegno di legge approvato dal Senato, il cui titolo è: « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali », nel testo approvato dall'Assemblea.

Art. 2: « A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

a) l'accasermamento dei Vigili del fuoco;
b) gli Uffici di leva;
c) gli Archivi di Stato ».

Art. 3: « Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1, lettera *b*), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto ».

Art. 4: « Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti articoli 1, lettera *b*), e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Provincie i mutui occorrenti. Ai sensi dell'articolo 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti può accettare in garanzia dei detti mutui la delegazione delle annualità, dei contributi, dei concorsi o canoni dovuti dallo Stato alle Provincie interessate per la fornitura dei locali di cui al precedente comma.

Qualora i cespiti delegabili ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, ovvero ne venga per qualsiasi causa a mancare in tutto o in parte la realizzazione, e gli Enti mutuatari non abbiano possibilità di prestare la garanzia con altri cespiti delegabili ai sensi del precitato articolo 75, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, emesso ai fini del presente articolo di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, ad accettare in garanzia, per la somma necessaria, delegazioni sul provento dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ».

Desidero inoltre richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge posto al nostro esame. Esso così si esprime: « Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze e gli oneri di cui agli articoli 21 e 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

P I C A R D I , *relatore*. Debbo solo rilevare che dopo l'approvazione, da parte del-

l'Assemblea, delle norme contenute nell'articolo 2 del disegno di legge sulla finanza locale, è necessario sopprimere il riferimento all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Tale articolo, infatti, sancisce l'obbligo delle Amministrazioni provinciali di fornire ai vigili del fuoco le caserme e gli altri locali occorrenti per il servizio. Invece, con le nuove norme approvate ora dal Senato per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali, l'obbligo non ricadrà più sulle Amministrazioni provinciali, ma sullo Stato.

Resta il riferimento al citato articolo 32, che pone a carico dell'Amministrazione provinciale le spese per il personale amministrativo dei Vigili del fuoco, e resta altresì il riferimento al citato articolo 27, che riguarda l'installazione e la manutenzione delle bocche antincendio da parte delle Amministrazioni comunali.

Z A M P I E R I . Ho qualche dubbio circa il richiamo dell'articolo 32. Ora, che il Corpo dei vigili del fuoco è statale e non più provinciale, non dovrebbe essere più a carico delle Provincie l'onere per il personale amministrativo.

P I C A R D I , *relatore*. Non dovrebbe esserlo, forse, però non c'è difficoltà a che lo sia. Gli istituti tecnici, per esempio, sono istituti statali, pure le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire personale per gli istituti stessi.

Ora, poichè il disegno di legge sulla finanza locale non parla di questo onere, ritengo che sia opportuno mantenere nell'articolo 4 in esame il riferimento all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, per non lasciare la questione senza soluzione. Anche perchè il provvedimento sulla finanza locale non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Z A M P I E R I . Ma l'articolo 32 riguarda il personale addetto agli uffici amministrativi di Corpi di vigili del fuoco che, con il nuovo provvedimento, vengono soppressi.

P I C A R D I , *relatore*. I Corpi non vengono soppressi del tutto, ma sono sostituiti dai Comandi provinciali. Ora noi abbiamo parecchi servizi che sono esplicati dalle amministrazioni provinciali pure essendo servizi statali, e ho fatto l'esempio degli istituti tecnici per i quali le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire i locali, eccetera.

B U S O N I . Io sono di parere assolutamente opposto a quello del relatore, perchè, se l'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando dice: « Sono assunti dallo Stato e attribuiti al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi: i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi, eccetera », è chiaro che lo Stato intende sgravare le Amministrazioni locali accollandosi l'onere e l'onore di avere un Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Io penso che, se sopprimiamo i Corpi locali, dobbiamo anche liberare dei relativi gravami finanziari e responsabilità le Amministrazioni locali. Quindi sono per la soppressione non solo del riferimento all'articolo 21, ma anche del riferimento all'articolo 32.

S A N S O N E . C'è una parte del ragionamento del relatore che non mi convince. Egli dice: il disegno di legge sulla finanza locale non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento; manteniamo perciò il secondo comma dell'articolo 4, sopprimendo il riferimento all'articolo 21, ma lasciando il riferimento all'articolo 32.

Non mi sembra, questo, un ragionamento logico. Infatti, o noi consideriamo fin d'ora valido il disegno di legge sulla finanza locale e quindi dobbiamo formulare disposizioni coerenti con tale disegno di legge, oppure non lo consideriamo valido dovendosi su di esso ancora pronunciare la Camera, e allora dobbiamo rinviare ogni decisione sull'articolo 4 al momento in cui il disegno di legge avrà ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Se facessimo diversamente, se ci ostinassimo ad approvare l'articolo 4 ora, rischieremmo di trovare domani in contrasto

i due disegni di legge, quello che stiamo discutendo e quello sulla finanza locale.

Ripeto: o noi sospendiamo la discussione dell'articolo 4, aspettiamo che l'*iter* della nuova legge sulla finanza locale sia completo e una volta completo riprendiamo la discussione dell'articolo 4 per decidere in conformità col testo definitivo di detta legge, oppure procediamo senz'altro a formulare l'articolo 4 in conformità del testo approvato dall'Assemblea del Senato.

Non capisco, dunque, per quale ragione, a parere del relatore, il riferimento all'articolo 32 dovrebbe rimanere.

P I C A R D I , *relatore*. Ma perchè, mentre gli oneri di cui all'articolo 21 sono stati esplicitamente assunti dallo Stato con la disposizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge sulla finanza locale, degli oneri di cui all'articolo 32 quel disegno di legge tace completamente.

S A N S O N E . Lo spirito del disegno di legge che stiamo esaminando è di porre tutto a carico dello Stato, questo è il punto. Proporrei quindi di sopprimere, nell'articolo 4, anche il riferimento all'articolo 32, addossando così ogni onere allo Stato, oppure, se si hanno perplessità, di rinviare ogni decisione sull'articolo 4 per accertare quali sono gli oneri che devono rimanere a carico delle Amministrazioni locali.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io son d'accordo col senatore Sansone nel ritenere che — avendo l'Assemblea di questo ramo del Parlamento approvato un disegno di legge, sulla finanza locale, che pende ora alla Camera — noi dobbiamo decidere in armonia con quel disegno di legge.

In quel disegno di legge però si è solo detto, all'articolo 2: « A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda: *a*) l'accasermamento dei Vigili del fuoco», eccetera. Nessuno, senatore Zampieri, ha proposto di trasferire allo Stato anche l'onere relativo ai servizi amministrativi e contabili. Se vogliamo dunque attenerci a quanto è stato deciso in Aula, dobbiamo sgravare da oneri le Provincie per quel che riguarda i locali, sopprimendo il riferimento all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570; ma dobbiamo lasciare il riferimento all'articolo 32 della stessa legge, che pone a carico delle Provincie l'onere per i servizi amministrativi e contabili.

Preciserò meglio il mio pensiero leggendo gli articoli 21, 32 e 27 della citata legge.

Art. 21: « Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo altresì a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto ».

Ora è chiaro che la dizione generica « locali . . . » dell'articolo 2 del disegno di legge sulla finanza locale comprende quello che è qui specificato: « caserme e altri locali occorrenti, compresi gli alloggi per i Comandanti ». Quindi, nel disegno che ora discutiamo, il riferimento all'articolo 21 non ha più ragione di esistere.

Art. 32: « Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi ».

A proposito di questo articolo c'è subito da rilevare che ai Corpi provinciali dei vigili del fuoco corrisponderanno, dopo l'approvazione del disegno di legge che stiamo esaminando, i « Comandi provinciali » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ora — poichè nel disegno di legge sulla finanza locale non è contenuta alcuna disposizione in ordine a quel personale amministrativo e contabile (e infatti in Aula non se n'è parlato affatto) — le norme dell'articolo 32 hanno ancora ragione di vita, perchè i Prefetti potranno richiedere alle Amministrazioni provinciali il suddetto personale per i nuovi « Comandi provinciali ».

Non ci può essere, infine, alcun dubbio sulla necessità di mantenere il riferimento all'articolo 27 che dispone quanto segue: « Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo la possibilità dei rispettivi acquedotti ».

In definitiva — escludendo ogni questione per il riferimento all'articolo 21, che indubbiamente va soppresso, ed escludendo pure ogni questione pel riferimento all'articolo 27, che indubbiamente va conservato — se una questione si vuol fare circa l'articolo 32, a me pare che il relatore abbia ragione nel sostenere che il riferimento all'articolo 32 vada conservato.

S A N S O N E . Siamo perfettamente di accordo che in Aula non si è parlato affatto del personale amministrativo e contabile; però vogliamo o non vogliamo addossare tutto allo Stato? Perchè mai le Amministrazioni provinciali dovrebbero provvedere a fornire questo personale ai Comandi provinciali del Corpo? Perchè questo groviglio di competenze? Dal momento che siamo qui per addossare tutto allo Stato, perchè non abroghiamo l'articolo 32, attribuendo allo Stato il compito di provvedere al personale in questione?

Mi associo alla richiesta del senatore Busoni di sopprimere, nel secondo comma dell'articolo 4, il riferimento all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

B U S O N I . Desidererei fare una piccola aggiunta. Bisogna considerare che quando in Aula abbiamo discusso ed approvato il disegno di legge sulla finanza locale non si è parlato affatto del disegno di legge sui Vigili del fuoco. Noi allora ci preoccupammo di liberare da alcuni oneri finanziari le Amministrazioni provinciali che versano nelle condizioni che tutti sanno, ma nulla sapevamo dell'assunzione da parte dello Stato dei servizi antincendi. Questo è un fatto nuovo. In altre parole, quando noi abbiamo discusso quel disegno di legge sulla finanza locale non si pensava che a breve scadenza l'organizzazione dei Vigili del fuoco sarebbe stata completamente rinnovata. Essendo per noi l'organizzazione dei Vigili del fuoco impostata su basi provinciali — come stabilisce la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, il cui articolo 31 prevede, per esempio, la costituzione di un Consiglio di amministrazione presieduto da un funzionario della Prefettura, ma composto dal preside dell'Amministrazione provinciale, dal podestà del Comune capoluogo, dal ragioniere capo della Prefettura e dal comandante del Corpo — noi non potevamo pensare a recare mutamenti relativi agli oneri a carico delle Provincie.

Provvedendosi però con questo disegno di legge ad una riforma dell'organizzazione dei Vigili del fuoco, credo che dobbiamo innovare anche in ordine a certi obblighi di pertinenza delle Provincie.

G I R A U D O . Ritengo anche io che si debba sopprimere il riferimento all'articolo 32 e cioè liberare le Provincie del carico del personale civile del servizio antincendi. Ma vorrei fare osservare a questo riguardo che il fatto che non si sia parlato in Aula della questione rafforza la tesi della soppressione, perchè laddove non si è parlato del personale civile dei vigili del fuoco, si è però parlato del personale delle scuole prevedendo un contributo da parte dello Stato per il servizio e per il personale delle scuole dipendenti dalle Provincie e dai Comuni.

Ora, il fatto che si sia parlato del personale delle scuole e non si sia parlato invece di questo personale civile dei servizi antincendi fa supporre che l'onere relativo a quest'ultimo debba passare allo Stato insieme a tutto il servizio antincendi.

S C H I A V O N E . Io vedrei il problema da un punto di vista molto più genera-

le, senza entrare nel merito. Noi abbiamo due disegni di legge in cammino: uno che, approvato dal Senato, attende di essere approvato dalla Camera, e un altro, quello ora al nostro esame, la cui discussione si svolge dinanzi a noi, ora, in sede deliberante, con la prospettiva, però, di un passaggio in sede referente.

Ora, qualunque sia la sede della discussione, noi dobbiamo preoccuparci che non vi sia un conflitto tra i due disegni di legge e per questo non possiamo fare altro che sospendere la discussione sul secondo comma dell'articolo 4. Ritorneremo sull'argomento quando conosceremo l'esito definitivo del disegno di legge sulla finanza locale, quando saremo, cioè, in grado di deliberare senza perplessità. Io non vedo l'urgenza, di fronte al pericolo di un conflitto tra i due provvedimenti, di deliberare oggi.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo sull'opportunità di rinviare la nostra decisione ad una altra seduta.

In astratto io non sarei alieno dal mettere a carico dello Stato anche il personale di cui ci occupiamo.

In concreto però ho due ragioni di perplessità. Una riguarda la copertura della maggiore spesa che addosseremmo con ciò allo Stato: a questo riguardo, volendo passargli anche quell'onere, occorrerebbe sentire la Commissione finanze e tesoro. L'altra riguarda la possibilità o meno — per le Provincie più piccole, il cui Comando potrebbe aver bisogno soltanto di poche ore di lavoro d'un impiegato — di destinarvi stabilmente un impiegato stabile, invece di utilizzare, magari saltuariamente, un impiegato della Provincia, come attualmente.

Su questi due punti occorrono dei chiarimenti. In attesa di averli, rinviamo dunque la nostra decisione in merito al secondo comma dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussione del secondo comma dell'articolo 4 viene rinviata ad altra seduta.

Proseguiamo pertanto la discussione sullo articolo 5, iniziata anch'essa nella seduta precedente, e rinviata perchè il rappresentante del Governo aveva fatto alcune riserve su proposte concernenti l'articolo anzidetto; preghiamo, pertanto, l'onorevole Bisori di voler prendere la parola in merito.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario ai vari emendamenti che sono stati proposti in favore delle imprese assicuratrici.

È stato sentito in via breve il Ministero dell'industria — Ispettorato generale delle assicurazioni private — sui riflessi del contributo nei riguardi delle Compagnie assicuratrici straniere, sul problema delle riassicurazioni ed anche sull'eventuale disciplina dei premi da parte del C.I.P.

Occorre premettere che l'articolo 5 non impone un nuovo onere a carico delle imprese di assicurazione, ma soltanto dispone la elevazione dal 4 al 5 per cento del contributo che esse attualmente corrispondono in base all'articolo 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dalla legge 9 aprile 1951, n. 338.

L'imposizione di tale contributo, in venti anni di applicazione, non ha dato luogo a rilievi nè a difficoltà d'ordine pratico, come anche il Ministro dell'industria riconosce.

L'aumento, molto modesto, dal 4 al 5 per cento è ampiamente giustificato dal vantaggio che via via le imprese assicuratrici traggono dal miglioramento dei servizi antincendi.

Per quanto riguarda le compagnie straniere operanti in Italia, posso assicurare che esse corrispondono il contributo antincendi, per le polizze stipulate in Italia, nella stessa misura delle imprese nazionali.

Non godono, dunque, di condizioni più favorevoli delle imprese nazionali rispetto al contributo; nè le godranno se il contributo verrà aumentato come l'articolo 5 propone.

L'Ispettorato delle assicurazioni presso il Ministero dell'industria ci ha fatto poi presente che l'applicazione dell'articolo 5, non modificando strutturalmente la situazione oggi esistente, non porta conseguenze di ri-

lievo nel campo delle riassicurazioni. Attualmente le compagnie, sia italiane che straniere, le quali assumono la riassicurazione dei rischi per incendi rimborsano alle compagnie assicuratrici parte del contributo antincendi da queste pagato sul premio di assicurazione: il rimborso, precisamente, viene effettuato in proporzione alla percentuale di rischio riassicurato. Ciò non ha dato luogo ad inconvenienti finora; nè potrà darvi luogo il modesto aumento stabilito dall'articolo 5.

Per quanto riguarda, poi, gli aumenti dei premi di assicurazione, l'Ispettorato anzidetto presso il Ministero dell'industria ci ha fatto conoscere, in via breve, che — mentre le tariffe dei premi per le assicurazioni sulla vita sono approvate da quel Ministero — i premi per le assicurazioni contro i danni, compresi quelli da incendio, non son sottoposti ad alcuna disciplina da parte del Ministero stesso.

Ha anche fatto presente che la materia dei premi di assicurazione non rientra tra quelle sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comitato interministeriale dei prezzi; nè potrebbe rientrarvi per le difficoltà di valutazione che sussistono circa gli elementi da cui risulta il costo dell'assicurazione, ed in ispecie circa la valutazione del rischio, che vi incide in misura rilevante.

Non potrebbe dunque venir accettato un ordine del giorno con cui s'invitasse il C.I.P. a non consentire aumenti di premi in dipendenza dell'applicazione dell'articolo 5.

Premesso questo, insisto per l'approvazione integrale dell'articolo 5 e per il rigetto di ogni emendamento.

Desidero, infine, svolgere alcune repliche in relazione a taluni argomenti che furono accennati nella precedente seduta.

Venne notato, come qualcosa di strano, che pei servizi antincendi, mentre si sopprime l'attuale onere a carico dei Comuni, si aumenta il contributo a carico delle imprese assicuratrici.

La risposta è facile. L'abolizione dell'onere gravante attualmente sui Comuni è prevista, com'era detto anche nella relazione al disegno di legge, per armonia con l'articolo 2 del disegno di legge sulla finanza locale, che fu studiato, e reca norme, per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali.

Viceversa nè il presente disegno, nè altri, si propongono di favorire i bilanci delle imprese assicuratrici. E l'aumento dal 4 per cento al 5 per cento del contributo sulle imprese assicuratrici vien proposto solo per reperire opportunamente i mezzi per fronteggiare le maggiori spese che questo disegno comporta per lo Stato.

Venne messo in discussione anche il presupposto su cui si fonda l'aumento del contributo delle imprese assicuratrici. Fu contestato, infatti, che quelle imprese traggano vantaggi dal miglioramento dei servizi antincendi; e fu asserito che la diminuzione dei rischi da incendi ha portato ad una riduzione del livello dei premi, che è in costante adeguamento.

Rispondo che l'esistenza dei vantaggi rilevantissimi di cui fruiscono le imprese assicuratrici pel miglioramento dei servizi antincendi può esser facilmente dimostrata dalle statistiche concernenti la prevenzione degli incendi e gli interventi dei vigili del fuoco negli incendi. Indimostrata è invece l'asserzione concernente la riduzione del livello dei premi di assicurazione in dipendenza della diminuita « pericolosità del rischio » inerente agli incendi.

Venne accennato, nella precedente seduta, che l'applicazione del contributo sarebbe in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale le spese pubbliche devon gravare su tutti i cittadini. Fu detto che il contributo sulle imprese finisce col far gravare, almeno in parte, la pubblica spesa pei servizi antincendi su chi è assicurato contro i rischi da incendio: e ciò perchè le imprese assicuratrici si rivalgono del contributo sugli assicurati, benchè la rivalsa sia vietata.

La tesi è quanto mai azzardata. Travisa, anzitutto, il significato dell'articolo 53 della Costituzione, che testualmente dispone: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ». Queste norme non vietano che — accanto alle imposte gra-

vanti su tutti i cittadini per le spese pubbliche — possano essere stabiliti speciali contributi a carico di chi risente uno specifico vantaggio da un pubblico servizio. Il contributo di cui ora si discute — che, come tutti i contributi ha natura giuridica diversa da quella delle imposte — si fonda appunto (come ho detto) sul fatto che le imprese assicuratrici traggono dai servizi antincendi un particolare e rilevante vantaggio, ben diverso dal generico beneficio che tutta la collettività ne risente.

Irricevibile (vorrei poi dire) è l'affermazione che, nonostante l'espresso divieto della legge, le Società si rivalgano del contributo sugli assicurati. Da questo illecito, se sussiste, non si possono trarre certamente argomenti in favore delle imprese, sulle quali grava secondo legge il contributo e dovrà, secondo legge, gravare il suo aumento che ora si discute.

Fu detto anche — sempre partendo dal supposto che le imprese illecitamente si rivalgono del contributo sugli assicurati — che sembra illogico e contraddittorio gravare così, in definitiva, di uno speciale onere pei servizi antincendi proprio gli assicurati, i quali meno che tutti si avvantaggiano del servizio antincendi perchè verrebbero risarciti dei danni che gli incendi potrebbero loro recare; e sono altresì tenuti, per le pattuizioni di polizza, ad osservar talune misure precauzionali.

Ma anche queste sottili argomentazioni sono prive di fondamento dato che (come ho già detto) il contributo è, e deve restare, a carico delle imprese, secondo legge, e non degli assicurati.

Che le società assicuratrici violino la legge è una ipotesi che il legislatore non può prendere in considerazione a loro favore. È strano, se mai, che — mentre si asserisce che non pagano i contributi perchè, contro legge, li riversano sugli assicurati — le imprese abbian diffusi tanti memoriali contro l'aumento di un contributo che, in definitiva, praticamente non le toccherebbe.

Venne affermato che il contributo sarebbe addirittura antisociale, perchè renderebbe più costosa l'assicurazione contro gli incendi, già gravata da altri oneri fiscali, e costituirebbe una remora al diffondersi della previdenza.

Ma ancora una volta rispondo che, appunto per favorire la previdenza e non aggravare il costo delle assicurazioni, è vietato che le imprese si rivalgan del contributo sugli assicurati. Il contributo deve, secondo legge, gravare sui profitti delle imprese, lievemente decurtandoli. Questo essendo il sistema voluto dalla legge, se si rispetta la legge il contributo non è certo antisociale. Se poi la legge non vien rispettata, le imprese divengon responsabili, non solo dell'antisocialità, ma addirittura dell'immoralità di un loro comportamento non previsto ed anzi esplicitamente vietato dal legislatore.

Del resto — quando risultasse che i premi vengon comunque maggiorati in relazione al contributo o al suo aumento — ogni assicurato potrebbe con una causa civile tutelare il proprio diritto al rispetto della legge vietante la rivalsa.

Venne detto che il gettito annuo del contributo sarebbe irrilevante.

Ma proprio un memoriale diffuso fra i senatori dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici riconosce che il gettito è di circa un miliardo annuo. Quel gettito contribuisce alla necessaria copertura della spesa del disegno di legge che discutiamo, spesa prevista pel semestre gennaio-giugno 1960, in complessivi sei miliardi e 250 milioni, di cui mezzo miliardo ricavato appunto dal contributo.

Venne anche affermato che il gettito del contributo, secondo la legge già oggi vigente, sarebbe annualmente superiore alle previsioni di mezzo miliardo: sicchè per assicurare mezzo miliardo alla copertura di questo disegno, non occorrerebbe aumentare il contributo dal 4 al 5 per cento.

Qui c'è un equivoco. Il mezzo miliardo occorrente per la copertura di questo disegno riguarda solamente il semestre gennaio-giugno 1960. Occorre, dunque, per la copertura annuale nei futuri esercizi, ricavare dal contributo un miliardo all'anno in più rispetto

all'attuale gettito; altrimenti le maggiori spese portate dal disegno rimarrebbero scoperte. È necessario, perciò, aumentare il contributo appunto per raggiungere il miliardo annuo.

Venne perfino proposto, in via subordinata, di togliere per gli assicuratori il divieto di rivalsa, lasciando il contributo nella attuale misura.

Mi oppongo alla proposta. Non ricorrono motivi obiettivi che possano giustificare la abolizione del divieto di rivalsa oggi esistente. Quell'abolizione, anzi, verrebbe a modificare ingiustamente la situazione di equilibrio ora esistente nei rapporti tra assicuratori ed assicurati.

La Commissione finanze e tesoro ha affermato che il contributo posto a carico delle imprese assicuratrici potrebbe meglio essere inquadrato nel regime tributario, ad esempio istituendosi una tassa di bollo speciale sulle quietanze o una tassa di bollo annuale sui contratti o un ritocco al regime fiscale delle assicurazioni. Ha anche affermato che, con lo attuale sistema, si avrebbe un'irregolare imposta di scopo. Vero è — ha soggiunto la Commissione — che le imprese già pagano oggi il contributo; ma la minaccia di un loro ricorso alla Corte costituzionale può diventar maggiore quando del contributo si aumenti l'aliquota.

Io rispondo che la natura giuridica del contributo è (come ho già detto) diversa da quella dell'imposta: questa è fondata sul generico beneficio che la collettività ritrae dall'espletamento di un servizio; il contributo invece è fondato sul particolare vantaggio che le imprese assicuratrici ritraggono, in misura indubbiamente rilevante, dal servizio antincendi.

Non mi pare quindi che l'imposizione del contributo — già previsto dalle norme vigenti e pacificamente pagato fin qui dalle imprese — possa considerarsi incostituzionale.

Non è questa la sede, d'altra parte, per istituire un diverso sistema d'imposizione fiscale, modificando quello vigente. Con questo disegno, che concerne i servizi antincendi, conviene che ci basiamo sull'ordinamento fiscale che troviamo esistente e ci limitiamo al ritocco di aliquota che occorre per finanziare il disegno.

Qualora poi, in seguito, parlamentari singoli o il Governo ritenessero opportuno — con un'apposita legge tributaria o in sede di riordinamento di leggi tributarie varie — disciplinare *ex novo* il trattamento fiscale concernente la materia ora in discussione, la questione potrà esser allora discussa dall'angolo visuale che andrà per ciò scelto, e cioè da un punto di vista fiscale e in sede di organiche riforme fiscali.

Oggi non possiamo certo insabbiare il provvedimento di cui discutiamo — che ha lo scopo di migliorare, come necessita ed urge, il Corpo dei vigili del fuoco — unicamente per rifare, o ritoccare, il regime fiscale che concerne le imprese assicuratrici, le cui condizioni non sono affatto preoccupanti (come è noto).

Mi dichiaro perciò contrario agli emendamenti proposti dai senatori Angelilli, Battaglia e Molinari.

Credo piuttosto che occorra coordinare la norma dell'articolo 5 del disegno di legge con l'articolo 32 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24, e con l'articolo 123 del testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449.

B U S O N I . Il rappresentante del Governo in sostanza ha concluso dicendo che, se sarà necessario, il Parlamento potrà rivedere la materia soltanto con leggi tributarie. Egli ammette, quindi, che la materia con la presente disposizione non è esattamente disciplinata.

Durante la precedente seduta ho cercato anche di spiegare le ragioni della mia opposizione all'approvazione della norma di cui si tratta, opposizione che, ripeto, è dettata proprio dalla preoccupazione che in sostanza noi si stabilisca un onere maggiore

non a carico delle compagnie assicuratrici ma a carico proprio degli assicurati.

L'onorevole Bisori ha detto: nell'articolo 5 è stabilito il divieto di rivalsa sugli assicurati. Quindi, sono le compagnie, che già guadagnano abbastanza, che si preoccupano del divieto di rivalsa, e noi non dobbiamo preoccuparci per le compagnie.

Ha detto inoltre: le compagnie traggono un particolare vantaggio dal miglioramento dei servizi antincendi per la riduzione dei rischi; ma ha anche detto (e questo è il punto principale) che mentre le tariffe dei premi per le assicurazioni sulla vita sono sottoposte al controllo del CIP, quelle dei premi per le assicurazioni per danni, compresi quelli per incendi, non sono sottoposte ad alcuna disciplina.

A che scopo quindi, stabiliamo il divieto di rivalsa sugli assicurati, quando non c'è la possibilità di farlo rispettare? A tale proposito il rappresentante del Governo ha fatto rilevare che gli stessi assicurati possono far rispettare i loro diritti attraverso una causa civile. Siamo chiari, l'assicurato non va a fare una causa con queste compagnie, non ne varrebbe la pena; siamo noi che dobbiamo mettere l'assicurato in grado di essere difeso dalla legge! E quando, nel memoriale che ci hanno inviato, le società assicuratrici interessate dichiarano esplicitamente che si varranno della possibilità di aumentare il premio o direttamente per via specifica di rivalsa o, se questa continua ad essere formalmente vietata, indirettamente con lo aumento di altri oneri quali le spese, ecc., bisogna riconoscere che non possiamo evitare che ciò accada, poichè le suddette società, non essendo sottoposte ad alcun controllo, lo possono fare liberamente.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Siamo di fronte a un proposito di frodare la legge dichiarato esplicitamente: questo significa la dichiarazione, che Ella sta citando, delle società.

B U S O N I . Se il rappresentante del Governo ci può suggerire come impedire che tale aumento sia effettuato, non ho nulla in contrario a votare l'articolo 5 del provvedimento in discussione nella formula attuale; ma, se devo votare per l'aumento di un contributo che poi in effetti andrà a carico dei cittadini che si assicurano e che pagheranno quindi il servizio antincendi anche per i non assicurati, allora dico che si va proprio contro lo spirito dell'articolo 53 della Costituzione ed in questo caso non mi sento di approvare un disegno di legge che porta a tali conseguenze.

D O N A T I . Da quanto è stato detto ritengo che in sostanza il senatore Busoni non approva che vi sia la possibilità di rivalsa.

B U S O N I . Dobbiamo cercare di rendere veramente impossibile il diritto di rivalsa.

D O N A T I . Concludendo, dobbiamo preoccuparci sostanzialmente di cercare di impedire che le compagnie assicuratrici possano trovare il modo di aggirare il divieto.

Si pone quindi un problema di controllo, problema che esiste, ma che evade dalla economia del provvedimento che stiamo esaminando.

Il disegno di legge deve pertanto affermare il principio dell'aumento del contributo dal 4 al 5 per cento, deve affermare il principio di divieto di rivalsa, ma rimane compito del Governo e del Parlamento di studiare in altra sede il modo più opportuno per sottoporre a controllo anche i premi per le assicurazioni contro gli incendi.

È questa una lacuna che bisogna colmare; pertanto ritengo che con un ordine del giorno a se stante, non legato cioè al provvedimento, si possa impegnare il Governo ad allargare il controllo sulle compagnie assicuratrici anche per quanto riguarda il settore antincendi.

S A N S O N E . La lacuna è molto grave. In effetti abbiamo scoperto che un settore importantissimo della vita nazionale è

lasciato alla mercè delle imprese di assicurazione.

È una dichiarazione di tale gravità quella che ha fatto il Ministero dell'industria che veramente ci sorprende.

D'altro canto, mi rendo benissimo conto che erano giuste le osservazioni fatte dal senatore Donati come anche quelle del collega Busoni.

Propongo, quindi, di apportare all'articolo 5 in discussione un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma dell'articolo 5, dopo le parole « con divieto di rivalsa » le altre: « anche indiretta sugli assicurati ».

Il presente emendamento non pretende di risolvere la questione, ma sta ad indicare che qualora si contravvenisse alla disposizione, noi siamo pronti ad assumere un determinato atteggiamento.

Ritengo che con tale emendamento il collega Busoni possa accedere a votare l'articolo 5.

B U S O N I . Non posso essere d'accordo perchè credo che anche questo non possa salvaguardare gli assicurati. Nella situazione attuale non mi sento di votare l'articolo 5.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il sistema tributario su cui oggi dobbiamo lavorare è quello esistente. Attualmente è stabilito un contributo del 4 per cento che noi possiamo lievemente ritoccare, come appunto facciamo per la necessità di finanziare questo disegno. Non è, invece, questo il luogo per stabilire un nuovo sistema tributario con cui assicurare, mediante nuovi strumenti fiscali, il realizzo dell'entrata oggi fornita dal contributo.

Per quanto riguarda, poi, il divieto di rivalsa faccio ancora notare che finora quel divieto ha funzionato, tanto è vero che le imprese si agitano perchè, in questa occasione, vorrebbero che quel divieto fosse abolito.

Perchè si agiterebbero se fosse tanto facile eluderlo, come deplorevolmente annunciano di voler fare, mentre aumentiamo semplicemente dell'uno per cento il contributo?

Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Sansone.

C E R A B O N A . In linea di massima sono d'accordo con le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo per quanto riguarda l'aumento al 5 per cento; non sono invece d'accordo con il collega Sansone circa l'emendamento aggiuntivo da lui formulato, e questo per la signorilità con cui le leggi devono essere formulate. Ritengo sia più opportuno approvare un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a provvedere perchè vengano controllate le società assicuratrici anche nel settore antincendi.

Ora, il primo dovere delle compagnie assicuratrici è quello di rispettare la legge, e se il legislatore vuole che si arrivi ad un contributo del 5 per cento, non vi è ragione perchè quelle preannuncino che riverseranno l'aumento a carico degli assicurati.

Pertanto, dichiaro di essere favorevole all'approvazione dell'articolo 5 nella sua attuale stesura.

D O N A T I . Ho formulato un brevissimo ordine del giorno, del seguente tenore:

« La 1ª Commissione del Senato invita il Governo ad estendere il controllo del C.I.P. ai premi di assicurazione contro gli incendi ».

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è la 1ª Commissione che può stabilire a quale controllo devon esser sottoposte le compagnie, ma, se mai, la Commissione dell'industria.

S A N S O N E . In seguito alle osservazioni del collega Cerabona modifico il mio emendamento nel senso di inserire, dopo le parole: « con divieto di », la parola: « qualsiasi ».

S C H I A V O N E . Aderisco all'emendamento Sansone quale risulta nella sua ultima formulazione.

P I C A R D I . *relatore*. Mi associo alla modifica presentata dal senatore Sansone.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo sulla sostanza dell'emendamento Sansone, ma ritengo sia necessario trovare una formulazione più esatta.

Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno proposto dal senatore Donati, si potrebbe, in quell'ordine del giorno, invitare il Governo a vigilare sul rispetto del divieto di rivalsa ed accennar poi, in generale, all'opportunità di una disciplina dei premi per le assicurazioni contro gli incendi.

L A M I S T A R N U T I . Dichiaro anzitutto che mi asterrò dal votare.

In linea di massima concordo con le osservazioni fatte dal collega Busoni. Ho l'impressione che si stia facendo una specie di « grida », come quelle di cui parla il Manzoni nei « Promessi Sposi »; che si stia facendo cioè una norma di legge che non verrà poi applicata.

Non vi è alcuna persona la quale ricevuto un carico non cerchi di riversarlo su altri e credo proprio che così faranno anche le compagnie assicuratrici, le quali troveranno mille modi per trasferire l'aumento di contributo stabilito dal presente disegno di legge.

Il collega Donati ha presentato un ordine del giorno con il quale demanda al Governo il compito di studiare il modo più efficace per rendere effettivo il divieto di rivalsa. Non so quali risultati potrà dare il suddetto ordine del giorno, accettato fino ad un certo punto dal rappresentante del Governo; sono formule che non mi persuadono. Poichè non desidero affatto dare l'impressione di difendere le compagnie assicuratrici e d'altra parte non voglio nemmeno contribuire all'approvazione di una norma che, a mio avviso, non ha alcun valore pratico, pur dichiarandomi di accordo con il collega Busoni sulle osservazioni da lui fatte, dichiaro che mi asterrò dal votare.

A N G E L I L L I . La discussione che si è svolta e i chiarimenti forniti sull'articolo 5 non hanno modificato il mio convincimento e quello dei colleghi firmatari, insieme a me, di un emendamento al suddetto articolo: i senatori Battaglia e Molinari. Pertanto, nel riportarmi alle osservazioni che ebbi occasione di prospettare nella precedente seduta, in particolare per quanto riguarda l'inopportunità di elevare dal 4 al 5 per cento il contributo a carico delle compagnie di assicurazione, insisto, anche a nome dei colleghi Battaglia e Molinari, sul mio emendamento.

S A N S O N E . Con il consenso del senatore Donati ho emendato l'ordine del giorno nel seguente modo: « La 1ª Commissione del Senato invita il Ministero dell'industria ad emettere il provvedimento opportuno affinchè si estenda il controllo del CIP anche sui premi corrisposti per l'assicurazione incendi, per evitarsi aumenti specie in occasione della applicazione del disegno di legge, n. 622 ».

Se abbiamo il potere di aumentare il contributo possiamo bene avere la competenza ad invitare il Ministero dell'industria ad emettere un provvedimento coevamente alla emanazione del presente disegno di legge, affinchè il suddetto aumento non sia riversato sugli assicurati!

Il rappresentante del Governo può anche non accettare l'ordine del giorno; ritengo tuttavia che spetti alla Commissione decidere se l'ordine del giorno stesso sia o meno giusto. Se poi l'onorevole Bisori ritiene di doversi consultare con il Governo possiamo rinviare la discussione alla prossima seduta.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Lami Starnuti, dobbiamo ricordarci sempre che attualmente già esiste questo contributo del 4 per cento ed anche il divieto di rivalsa; non vedo perchè bisognerebbe abolirli.

Per quanto concerne poi l'ordine del giorno Donati-Sansone, desidero far osservare che noi possiamo solo invitare il Governo a studiare i mezzi più adatti per far rispettare il divieto di rivalsa, occorrendo anche con opportuna vigilanza sui premi. Non possiamo, invece, chiedere che venga emesso

addirittura un provvedimento coevo alla legge che ora discutiamo.

S A N S O N E . È necessaria l'emanazione di una legge specifica.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È inutile allora invitare il Governo a studiare il modo più efficace per rendere effettivo il divieto!

S A N S O N E . Dobbiamo essere sicuri che, nel momento in cui le norme in esame diverranno operanti, esista già un provvedimento, sia esso una circolare o una legge, riguardante il controllo.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come Commissione possiamo solo auspicare che il Governo studi il da farsi perchè il divieto di rivalsa non venga eluso. Oltre non si può andare, perchè invaderemmo il campo di un'altra Commissione.

S A N S O N E . Sul fondo del problema siamo d'accordo: noi vogliamo che non ci sia possibilità di una qualsiasi rivalsa e che ci sia un controllo da parte del Ministero dell'industria.

Invitiamo pertanto il Governo ad emettere un provvedimento coevo alla presente proposta di legge allo scopo di evitare che le compagnie riversino il carico sugli assicurati.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso accettare un ordine del giorno così formulato, senatore Sansone!

S A N S O N E . Un controllo ci deve pur essere; trovate la formula che ritenete più adatta!

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE

P I C A R D I , *relatore*. Poichè siamo tutti d'accordo di voler aumentare il contributo dal 4 al 5 per cento, dobbiamo pur giungere ad una conclusione.

Non vogliamo che l'aumento sia riversato dalle compagnie sugli assicurati, ma giustamente ha fatto notare l'onorevole Bisori che il divieto di rivalsa esiste già attualmente.

Per quanto riguarda poi la costituzionalità o meno del provvedimento, ritengo che questo sia costituzionale, poichè si tratta di un contributo, non di una imposta o di una tassa. Senza soffermarmi più oltre sul presente problema, sono favorevole all'emendamento Sansone tendente ad aggiungere la parola « qualsiasi » al primo comma dell'articolo 5, nonostante le preoccupazioni, giustissime, del senatore Cerabona circa la signorilità della legge.

Inoltre, per quanto concerne l'ordine del giorno, propongo di formularlo nel modo seguente: « La 1ª Commissione del Senato invita il Governo a studiare i mezzi opportuni perchè il divieto di cui nel primo comma dell'articolo 5 non venga eluso, e ciò anche con eventuali provvedimenti per la vigilanza sulle tariffe dei premi ».

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro che sono favorevole alla approvazione dell'ordine del giorno formulato dal senatore Picardi.

P R E S I D E N T E . All'articolo 5 sono stati presentati dai senatori Angelilli-Battaglia-Molinari i seguenti emendamenti al primo comma: sostituire le parole « in misura pari al cinque per cento » con le altre: « in misura pari al 4 per cento»; e sopprimere le parole « con divieto di rivalsa sugli assicurati ».

Metto ai voti gli emendamenti sostitutivo e soppressivo presentati dai senatori Angelilli ed altri.

(*Non sono approvati*).

Dal senatore Sansone è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine al primo comma, dopo le parole: « con divieto di », l'altra: « qualsiasi ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

A questo articolo è stato, inoltre, presentato dal Governo un emendamento inteso all'aggiunta del seguente comma:

« Non sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo a favore della Cassa antincendi di detta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« A carico delle imprese di assicurazione è previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati.

I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di intesa con quello del tesoro sulla base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce le modalità ed i termini per il versamente di detti contributi all'entrata dello Stato.

Non sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo a favore della Cassa antincendi di detta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, numero 24 ».

(*È approvato*).

È stato presentato dal senatore Picardi il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione del Senato, in relazione al disegno di legge n. 622, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, invita il Governo a studiare i mezzi idonei ad impedire che il divieto di cui nel primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge anzidetto venga eluso, e ciò anche con eventuali provvedimenti per la vigilanza sulle tariffe dei premi ».

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 6.

In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalto — concorso; lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata.

Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati, salvo che trattisi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nel qual caso i predetti limiti sono decuplicati.

(*È approvato*).

Art. 7.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno può autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento:

a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura delle caserme e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sot-

tufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per lo acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;

b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;

c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;

d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermità dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;

e) delle spese per l'educazione fisica e per le attività sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) dei canoni per provviste d'acqua alle caserme dei vigili del fuoco.

Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze sarà, parimenti, provveduto con aperture di credito a favore del Comandante delle scuole stesse e del direttore del predetto Centro.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il limite di cui al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aumentato a lire 3.000.000.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nei casi di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati da eventi calamitosi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alle spese di carattere urgente ed indifferibile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ,8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(*È approvato*).

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari